

WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Peter Winkler Stefan Sandrini
Stefan Engele
Martina Malfertheiner Oskar Malfertheiner
Stefano Seppi Massimo Moser
Andrea Tinti Michael Schieder
Carla Kaufmann Iwan Gasser

Rechtsanwalt – avvocato

Chiara Pezzi

Mitarbeiter – Collaboratori

Karoline de Monte Thomas Sandrini
Mariathesia Obkircher Julia Maria Graf
Karl Elsler

Circolare

numero: 071 del: 31.08.2026

autore: Andrea Tinti

A tutti gli autotrasportatori

Credito di imposta carburanti 2026 per autotrasportatori - per aumento prezzi straordinario del Gasolio – domande prevedibilmente da inizio settembre

sintesi:

Il credito d'imposta per gli autotrasportatori mira a compensare fino al 70% della maggiore spesa per il gasolio acquistato tra marzo e agosto 2026 rispetto al prezzo medio di febbraio 2026. Sono beneficiarie le imprese di trasporto merci con veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate e per quelle per il trasporto persone e quelle di noleggio autobus con conducente, con veicoli Euro V e VI aventi i requisiti previsti.

Per accedere all'agevolazione occorrerà attendere il decreto attuativo e presentare un'unica istanza per ciascuna tipologia di trasporto tramite la piattaforma dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, presumibilmente a breve.⁵

Si consiglia fin d'ora di predisporre fatture, litri di gasolio acquistati, targhe dei veicoli e dati degli importi rimborsabili, necessari per la presentazione della domanda.

È stato introdotto recentemente¹ un credito d'imposta per **gli autotrasportatori** al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante per effetto della crisi dei mercati internazionali.

Per l'accesso all'agevolazione è prevista l'emanazione di un ulteriore decreto, con cui saranno definiti termini e modalità di presentazione delle istanze all'Agenzia delle Dogane e Monopoli². Ciò dovrà avvenire fra breve.

1 Soggetti beneficiari

Il credito d'imposta è riconosciuto a:

- le imprese, aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, esercenti attività di **trasporto di merci**³

¹ Art. 3 del DL 18.3.2026 n. 33 convertito, come modificato dagli artt. 1-ter e 1-novies del DL 30.4.2026 n. 63 (in cui è confluito anche l'art. 2 co. 1 del DL 22.5.2026 n. 89, ora abrogato) e dall'art. 1 co. 4 del DL 27.7.2026 n. 133 e dall'art. 1 co. 4 del DL 5.8.2026 n. 139,

² DM 23.5.2026, pubblicato sulla G.U. 21.7.2026 n. 167,

³ indicate all'art. 24-ter co. 2 lett. a) del DLgs. 504/95;

- le imprese, aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, che operano nel settore **dell'autotrasporto di persone**⁴
- le imprese esercenti le attività di trasporto⁵ in materia di noleggio di **autobus con conducente** esercitate con veicoli di classe ambientale euro V e VI.

2 Determinazione del credito d'imposta

Il credito di imposta per il carburante del settore autotrasporto:

- spetta nella misura massima **del 70%** della **maggior spesa** sostenuta per l'**acquisto di gasolio**, utilizzato per la trazione dei veicoli nella disponibilità dell'azienda, determinata sulla base dei litri di gasolio acquistati, come risultanti dalle **fatture di acquisto**, nei mesi da **marzo ad agosto 2026 (quindi marzo, aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2026)**, rispetto al prezzo medio rilevato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per il mese di **febbraio 2026**;
- è concesso nel limite massimo di 386,2 milioni di euro per l'anno 2026.

3 Modalità di utilizzo

Il credito d'imposta è utilizzabile:

- dal decimo giorno successivo alla trasmissione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti all'Agenzia delle Entrate dell'elenco delle imprese ammesse a fruire dell'agevolazione e del relativo credito concesso;
- entro il 31.12.2026;
- esclusivamente in compensazione⁶ nel mod. F24

3.1 Inapplicabilità dei limiti alle compensazioni

Il credito d'imposta in commento **non** è soggetto:

- al limite annuale di utilizzo dei crediti d'imposta agevolativi, pari a 250.000 euro⁷
- al limite generale annuale (2.000.000 euro) di compensazione nel modello F24⁸

4 Irrilevanza fiscale dell'agevolazione

Per espressa disposizione, il credito d'imposta:

- non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi⁹

5 Cumulabilità con altre agevolazioni

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

⁴ indicate all'art. 24-ter co. 2 lett. b) del DLgs. 26.10.95 n. 504; art. 1-novies del DL 63/2026; Sul punto, si rileva che la citata lettera b) dell'art. 24-ter comma 2 riguarda le attività di trasporto di persone svolta da:

- enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al DLgs. 19 novembre 1997 n. 422;
 - imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al DLgs. 21 novembre 2005 n. 285;
 - imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al DLgs. 19 novembre 1997 n. 422;
 - imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al regolamento (Ce) n. 1073/2009.

⁵ di cui alla L. 11.8.2003 n. 218; art. 1-novies del DL 63/2026; L'art. 2 della L. 218/2003 definisce poi le imprese di noleggio di autobus con conducente come le imprese in possesso dei requisiti di accesso alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori che effettuano servizi di trasporto a favore di terzi committenti o offerti direttamente da gruppi precostituiti, mediante autobus di cui hanno disponibilità, dietro corrispettivo determinato preventivamente in forma globale per l'intera prestazione.

⁶ ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97

⁷ art. 1 co. 53 della L. 244/2007

⁸ art. 34 della L. 388/2000

⁹ di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.

6 Aiuti di Stato

Le disposizioni si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

7 Accesso all'agevolazione – nel mese settembre 2026 prevedibilmente

Per accedere all'agevolazione prevista occorre attendere¹⁰ un ulteriore decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che definirà termini, modalità di presentazione delle istanze e verifiche dei requisiti.

L'istanza sarà presentata tramite una **piattaforma informatica gestita dall'Agenzia delle Dogane** e dei Monopoli, nella quale dovranno essere indicati i dati necessari al calcolo del credito, tra cui i dati dell'impresa, le fatture di acquisto del gasolio, i litri acquistati nei periodi previsti e i veicoli interessati.

L'impresa richiedente accede alla piattaforma tramite SPID/CIE e, superate le fasi di autenticazione e autorizzazione, procede con l'inserimento di un'unica istanza per ciascuna tipologia di trasporto

Non è possibile delegare altri soggetti per le fasi di primo accesso alla piattaforma.

8 Suggerimenti pratici per i nostri clienti

Il periodo di apertura della piattaforma per l'inserimento delle istanze (presumibilmente i primi quindici giorni del mese di settembre 2026) è stabilito con avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

In attesa di tale apertura consigliamo ai nostri clienti di preparare intanto i dati e documenti utili per l'inserimento dell'istanza ovvero:

- **i litri di gasolio complessivamente acquistati**, separatamente per ciascuno dei cinque mesi interessati: marzo, aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2026, e riferiti esclusivamente ai veicoli adibiti ad uso di terzi e di classe ambientale EURO V e VI ammessi a ristoro:
 - per trasporto merci di categoria N e di **massa complessiva a pieno carico maggiore od uguale a 7,5 ton;**
 - per trasporto persone autobus di categoria M2 ed M3.

I litri complessivi di gasolio acquistati per ciascun mese, dovranno essere inseriti in piattaforma al momento della presentazione dell'istanza nelle apposite 6 caselle che saranno visibili a video;

- **Le targhe** dei veicoli in disponibilità dell'impresa nel periodo interessato, ammessi a ristoro¹¹

È inoltre opportuno che l'impresa prepari i seguenti dati che saranno poi da inserire prevedibilmente in un file xls:

- i riferimenti fattura delle fatture (l'identificativo SDI della fattura; il numero della fattura preceduto dal suffisso net- nel caso di pagamento con carte netting; nel caso di

¹⁰ dall'art. 4 del DM 23 maggio 2026,

¹¹ A tal fine la piattaforma mostrerà l'elenco delle targhe dei veicoli in disponibilità a ciascuna impresa, alla data del 31 luglio 2026:

o di categoria N e classe ambientale Euro V ed Euro VI di massa pari o superiore a 7,5 tonnellate per le imprese di trasporto di merci in conto terzi;

o di categoria M2 ed M3 e classe ambientale Euro V ed Euro VI per le imprese di trasporto di persone in conto terzi.

L'impresa dovrà semplicemente selezionare quelli per cui ha acquistato il gasolio ammesso a ristoro. Sarà inoltre possibile inserire direttamente a video le targhe di veicoli Euro V ed Euro VI (di massa pari o superiore a 7,5 tonnellate per i veicoli di categoria N) per i quali è stato acquistato il gasolio e non presenti nell'elenco proposto in piattaforma.

I - 39100 Bozen - Bolzano, via Cavour - Straße 23/c, Tel. +39 0471 062828, Fax +39 0471 062829

E-Mail: info@winkler-sandrini.it, zertifizierte E-Mail PEC: winkler-sandrini@legalmail.it

Internet <http://www.winkler-sandrini.it>, Steuer- und MwSt.-Nummer 0144587 021 3 codice fiscale e partita IVA Raiffeisenkasse Bozen, Cassa Rurale di Bolzano - IBAN IT05 V 08081 11600 000300018180 - SWIFT RZSBIT21003

acquisti effettuati all'estero, il numero della fattura seguito dal segno “–” e dal numero della partita IVA del fornitore del gasolio)

- tipo fattura:
 - CARB se la fattura riporta al suo interno l'identificativo della/e targa/he del/i veicolo/i rifornito/i.
 - NO CARB se la fattura non riporta al suo interno l'identificativo della/e targa/he del/i veicolo/i rifornito/i.
- importo netto: il totale della fattura, al netto dell'IVA.
- importo carburante rimborsabile netto: la quota parte della fattura riferita, al netto dell'IVA, all'acquisto di gasolio utilizzato per il rifornimento dei veicoli ammessi al ristoro e inseriti in piattaforma.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

cordiali saluti

Winkler & Sandrini

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

